

Bulli, prof assolta

DI STEFANO CORBETTA*

Assolta perché il fatto non sussiste. È questo l'epilogo della vicenda giudiziaria che vedeva un'insegnante di scuola media inferiore imputata del delitto di abuso di mezzi di correzione per aver costretto un suo alunno a scrivere 100 volte sul quaderno la frase «sono deficiente», quale punizione per atti di bullismo nei confronti di un compagno di classe. La sentenza assolutoria emessa dal gup presso il tribunale di Palermo il 27/06/2007, sentenza contro la quale il pm ha fatto appello, contiene interessanti spunti ricostruttivi. Dopo aver chiarito che «il riconoscimento della violenza quale mezzo correttivo o disciplinare, sia pure contenuto entro limiti fissati dalla legge, costituisce un anacronismo morale e sociale», il giudice si è soffermato sull'elemento oggettivo del delitto ex art. 571 cp, chiarendo che «l'abuso ha per presupposto logico e necessario l'esistenza di un uso lecito: l'abuso del mezzo si pone come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (per esempio di educazione, istruzione, cura), potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, cioè di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta». In ambito scolastico, pertanto, l'insegnante è titolare di un potere disciplinare, che può legittimamente estrinsecarsi nell'uso di «quei mezzi educativi e disciplinari che, nel rispetto dell'incolumità fisica e morale del soggetto cui si applicano, appaiono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo che si propongono, purché adoperati nella misura e secondo le modalità richieste».



Una valutazione del genere deve essere compiuta non in astratto ma nel singolo caso concreto, tenendo conto, cioè, della situazione in cui l'insegnante si trova a operare. Il giudice ha sottolineato la triplice valenza educativa che, in quel contesto, assumeva la punizione. L'azione dell'insegnante aveva di mira, in primo luogo, una finalità «di solidale protezione del soggetto più debole», ossia l'alunno vittima delle condotte vessatorie da parte del compagno, che lo derideva costantemente in ordine a sue presunte tendenze sessuali. L'intervento educativo, inoltre, era rivolto a tutti i componenti della classe, in quanto si proponeva la finalità di «evitare che altri alunni potessero imparare che comportarsi da prevaricatori (nel caso di specie irridendo altri ragazzi sulle tendenze sessuali) è un modo per ottenere efficacemente e rapidamente ciò che si vuole (per esempio l'attenzione dei compagni di classe), senza mai rispondere delle conseguenze del proprio agire». Infine, la punizione aveva una finalità educativa nei confronti dell'autore degli atti di bullismo; come insegnano gli studi sull'età evolutiva, «gli alunni che hanno sistematicamente sopraffatto in vario modo gli altri, hanno molte più probabilità da adulti di assumere comportamenti antisociali, anche con drammatiche conseguenze»; di qui l'esigenza di «far ragionare l'alunno punito, per dissuaderlo dall'usare condotte intimidatorie e aggressive nelle relazioni interpersonali. Il giudice, infine, si è soffermato sull'adeguatezza della modalità dell'intervento punitivo, valorizzando sia il contesto dell'istituto (in cui non era stato predisposto alcun programma di prevenzione e repressione degli atti di bullismo) sia l'ambiente sociale attorno alla scuola, definito «difficile, perché troppo spesso connotato dalla cultura della prevaricazione», sia la tipologia dei mezzi di intervento a disposizione dell'insegnante per una efficace risposta a quanto stava accadendo. Il giudice ha ritenuto che la punizione, utilizzata per il perseguimento delle indicate finalità educative, non appariva impropria o sproporzionata, sebbene connotata «da uno stile comunicativo superato». Senza il sostegno di programmi di prevenzione gestiti dall'istituto, l'imputata aveva spiegato all'interessato e alla classe le ragioni della sua azione, cercando il dialogo costruttivo e lanciando un messaggio chiaramente percepito dai suoi alunni. Di qui l'insussistenza del reato. (riproduzione riservata)

*giudice penale
presso il tribunale di Milano